

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

(46^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici » (1195) (D'iniziativa dei deputati Calvetti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 753, 755
LIMONI, relatore	754, 755
PAPA	755
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	755

La seduta inizia alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Cassano, De Zan, Dinero, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Rossi, Russo, Spigarioli e Zaccari.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici » (1195), d'iniziativa di deputati Calvetti ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calvetti, Racchetti, Fusaro e Giordano: « Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purchè abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito è prescritto dalle disposizioni vigenti.

È convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualità di presidi di istituti professionali.

L I M O N I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò brevemente, riassumendo l'esposizione da me fatta, il 3 marzo, in occasione della precedente discussione, svolta in sede referente, sul presente disegno di legge. Questo provvedimento si è reso necessario per il non costante orientamento degli organi di controllo, e precisamente del Consiglio di Stato, sulle determinazioni dell'amministrazione della Pubblica istruzione. I presidi di istituto professionale erano stati ammessi, fino al 1964, a sostenere gli esami di concorso a posti di preside negli istituti tecnici di vario indirizzo, senza obiezioni o discussioni.

Nel 1964, invece, sul diritto dei presidi di tali istituti, ammessi al concorso e dichiarati vincitori con decreto ministeriale del 2 dicembre 1966, regolarmente registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre dello stesso anno, sorsero delle contestazioni: fu frapposto ricorso al Consiglio di Stato. Quando nel 1966 venne bandito un nuovo concorso a preside per quegli stessi istituti, l'amministrazione escluse dal concorso i presidi di isti-

tuto professionale che avevano fatto richiesta di parteciparvi. Ma gli esclusi fecero ricorso a loro volta, e in sede di ricorso fu riconosciuto il loro diritto di partecipare al concorso.

Una tale situazione di incostante orientamento giurisprudenziale ha creato una situazione di incertezza che il disegno di legge in discussione intende sanare, per il passato e per l'avvenire.

Con il primo comma dell'articolo unico, si afferma che ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica dovranno essere ammessi, senza limitazione di posti, anche i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purchè abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito è prescritto dalle disposizioni vigenti.

Da questa norma si evince che non potranno più esservi dubbi sulla ammissibilità dei presidi degli istituti professionali in possesso dei requisiti sopradetti, ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici. Invero, dubbi su tale ammissibilità, attualmente, potrebbero sorgere per il fatto che nel decreto legislativo (n. 629) del Capo provvisorio dello Stato, che risale al 21 aprile 1947, i presidi degli istituti tecnici professionali non sono compresi fra le categorie che possono adire ai concorsi in questione; e non vi sono compresi — come abbiamo rilevato in sede referente — per il semplice fatto che nel 1947 gli istituti professionali non esistevano.

Resta aperta la questione relativa a quei presidi di istituti professionali che hanno partecipato ai concorsi del 1964 e del 1966, più precisamente i concorsi banditi con decreto ministeriale 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966; per costoro si provvede con il secondo comma dell'articolo unico che convalida l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti appunto con i citati decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei parteci-

panti nella loro qualità di presidi di istituti professionali. Con questo comma viene sistemata anche la partita relativa al passato.

In sede referente io avevo sollevato la questione che si veniva ad aprire per quei presidi che erano stati nominati nel 1964 e che, in forza del presente provvedimento, verrebbero esclusi dalla graduatoria in seguito all'inclusione dei presidi, vincitori di concorsi, provenienti dagli istituti professionali, di cui al presente provvedimento. Per ovviare al pericolo di una tale ingiustizia, avevo proposto — e ripropongo ora — un comma aggiuntivo del seguente tenore: « I concorrenti dichiarati vincitori che per effetto della presente legge venissero a perdere il posto, saranno trattenuti in servizio nella qualifica e nel grado posseduti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa ». Mi pare questa una doverosa integrazione da apportare al provvedimento per salvare quei presidi — non sono molti: a quanto mi consta si tratta di alcune unità — che, appunto, verrebbero esclusi dal posto in seguito all'applicazione di questa legge.

Naturalmente, se l'accoglimento di questo terzo comma dovesse comportare notevoli difficoltà per l'approvazione del disegno di legge in discussione, io potrei considerare l'opportunità di rinunciarvi, purchè il Governo dia assicurazione che a questi presidi, già in servizio, non derivi danno alcuno.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito all'emendamento proposto dal relatore posso assicurare che, a giudizio del Governo, la norma aggiuntiva suggerita dal relatore al fine di far salva la posizione dei concorrenti già dichiarati vincitori per evitare che gli stessi possano essere dichiarati decaduti in seguito alle nuove nomine, non ha ragione d'essere in quanto tutti i concorrenti che, in

possessione dei requisiti contemplati nella legge in discussione, sono risultati vincitori dei concorsi a preside del 1964 e del 1966, sono stati iscritti nella relativa graduatoria di merito.

Nell'ultimo concorso due concorrenti che si trovavano nella predetta situazione sono stati inclusi nella graduatoria di merito, ma non sono stati nominati in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Nei loro riguardi sono stati accantonati due posti di preside dal contingente del concorso. Credo che ogni preoccupazione debba cadere e che, pertanto, l'emendamento proposto dal senatore Limoni, che risulterebbe pleonastico, possa essere ritirato.

L I M O N I , *relatore*. In effetti è così, e pertanto ritiro l'emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

P A P A . A nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro di votare a favore del provvedimento.

Siamo favorevoli anche all'emendamento del senatore Limoni; ma, dopo le assicurazioni date dal sottosegretario Romita, riconosciamo che ne sarebbe inutile l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato)

La seduta termina alle ore 12,30.